



TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

letti gli atti del procedimento n. [REDACTED] RG, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che con il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in data [REDACTED] da [REDACTED] nei confronti della Camera di Commercio di [REDACTED], della Camera di Commercio di [REDACTED] e di [REDACTED], la società ricorrente ha chiesto in via d'urgenza di accertare l'erroneità di una serie di protesti levati, su istanza di [REDACTED], nei confronti di [REDACTED], con sede in [REDACTED] via [REDACTED], nella parte in cui è erroneamente indicata la partita IVA della ricorrente, e di ordinare la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, di tale erronea indicazione;

rilevata la mancata costituzione delle Camere di Commercio di [REDACTED] e [REDACTED]

rilevata l'ammissibilità - su un piano astratto - del rimedio processuale azionato dalla ricorrente (cfr. Trib. Napoli, 10 maggio 2000, B.p.A. c. M. e a.: "È ammissibile l'accertamento giudiziale della illegittimità del protesto di un assegno bancario, e, in via cautelare, il procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la cancellazione del nominativo del traente dall'elenco destinato alla pubblicazione nel bollettino della camera di commercio");

ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione cautelare proposta, sollevata dalla banca convenuta con riferimento al mancato previo esperimento del ricorso amministrativo al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Protesti di cui all'art. 4 comma 2 legge 77/1955 (come

modificato dalla legge n. 235/2000), quanto meno perché alla società ricorrente non compete il rimedio in questione, riconosciuto dalla legge a "chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto", poiché i protesti denunciati non sono stati levati al nome della società ricorrente, bensì di

~~_____~~
ritenuta, altresì, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente, con riferimento alla domanda della ricorrente di cancellazione dal registro dei protesti dei dati a lei relativi, e ciò in quanto Banca ~~_____~~ è il soggetto nei cui confronti è richiesta la tutela giurisdizionale finale (di merito) di accertamento dell'illecito e risarcitoria, e come tale deve ritenersi parte necessaria anche della presente fase cautelare, alla quale devono, tuttavia, essere chiamate a partecipare anche le Camere di Commercio, quali soggetti materialmente tenuti alla correzione richiesta, cioè all'esecuzione dell'ordine richiesto in via cautelare;

dato atto che è pacifico che i protesti indicati in ricorso sono stati levati dal pubblico ufficiale in base ai dati forniti da Banca ~~_____~~ relativi al cliente ~~_____~~, tra i quali la partita IVA dell'odierna ricorrente;

evidenziato, quindi, che è pacifico che nel registro informatico dei protesti sia stata abbinata, ai protesti levati a nome di ~~_____~~ ~~_____~~, la partita iva della società ricorrente (in luogo del codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono stati levati i

██████████, con cancellazione della indicazione del numero di partita IVA dell'odierna ricorrente (██████████);

considerato che in accoglimento del ricorso deve altresì ordinarsi a Banca ██████████ di richiedere ex art. 4 comma 2 legge 77/1955 (come modificato dalla legge n. 235/2000) ai responsabili dirigenti dell'ufficio protesti analogo rettifica;

ritenuto, infine, che in accoglimento della relativa richiesta deve fissarsi, ai sensi dell'art. 614 - bis c.p.c in 100,00 euro la somma dovuta alla società ricorrente dai resistenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dalla data di notifica, a cura della ricorrente, della presente ordinanza.

ritenuto che, essendo l'errore imputabile a Banca ██████████, e poiché le Camere di Commercio sono state chiamate a partecipare al presente procedimento cautelare unicamente in quanto soggetti materialmente tenuti alla correzione dei dati inseriti nel Registro Informatico dei Protesti, le spese di lite, in forza del principio della soccombenza devono porsi a carico della banca resistente, con compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e le Camere di Commercio convenute;

P.Q.M.

Ordina al responsabile dirigente dell'Ufficio Protesti presso la Camera di Commercio di ██████████ e al responsabile dirigente dell'Ufficio Protesti presso la Camera di Commercio di ██████████ la rettifica, nel Registro Informatico dei Protesti, delle iscrizioni dei protesti nei confronti di ██████████ ██████████ con cancellazione della indicazione del numero di partita IVA dell'odierna ricorrente (██████████);

ordina a [redacted] s.p.a. di richiedere ex art. 4 comma 2 legge 77/1955 (come modificato dalla legge n. 235/2000) ai responsabili dirigenti dell'ufficio protesti delle su indicate Camere di Commercio analogamente;

fissa, ai sensi dell'art. 614 - bis c.p.c in 100,00 euro la somma dovuta alla società ricorrente da ciascun resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dalla data di notifica, a cura della ricorrente, della presente ordinanza;

condanna [redacted] s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di Sistema s.r.l., che liquida in complessivi euro 1.225,00 (di cui euro 225,00 per spese vive) oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito avv. Alberto Gattuccio;

dichiara integralmente compensate le spese processuali tra la ricorrente e le Camere di Commercio convenute.

Si comunichi alle parti costituite.

Palermo, 27.3.2014

IL GIUDICE

Paola Proto Pisani

